

**Votazione popolare
del 17 giugno 2012
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 Iniziativa popolare
«Accesso alla proprietà grazie
al risparmio per l'alloggio»**
- 2 Iniziativa popolare
«Per il rafforzamento dei diritti
popolari in politica estera
(accordi internazionali: decida
il popolo!)»**
- 3 Modifica della legge federale
sull'assicurazione malattie
(Managed Care)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota?

Iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio»

**Primo
oggetto**

L'iniziativa popolare mira a promuovere fiscalmente il primo acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio mediante il risparmio per l'alloggio. Se l'iniziativa fosse accettata, la Confederazione e i Cantoni dovrebbero introdurre una deduzione fiscale per i depositi a risparmio per l'alloggio.

Spiegazioni	pagine	4–13
Testo in votazione	pagina	10

Iniziativa popolare «Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)»

**Secondo
oggetto**

L'iniziativa popolare vuole estendere il referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali. Rispetto ad oggi, il Popolo e i Cantoni dovrebbero pronunciarsi più spesso sui trattati internazionali.

Spiegazioni	pagine	14–23
Testo in votazione	pagina	20

Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Managed Care)

**Terzo
oggetto**

La modifica della legge federale sull'assicurazione malattie sancisce nella legge il modello delle cure integrate. Contro la modifica della legge è stato chiesto il referendum.

Spiegazioni	pagine	24–31
Testo in votazione	pagine	32–36

Primo oggetto

Iniziativa popolare

«Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare **«Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio»**?

Il Parlamento non ha espresso nessuna raccomandazione di voto.

L'essenziale in breve

L'11 marzo 2012 i cittadini hanno già avuto la possibilità di esprimersi sul tema del risparmio per l'alloggio. In quell'occasione hanno respinto l'«Iniziativa sul risparmio per l'alloggio». Il 17 giugno 2012 sono chiamati a pronunciarsi una seconda volta sull'argomento con l'iniziativa «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio».

Contesto

Anche questa iniziativa mira a promuovere il primo acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio permanente; a tal fine si intende introdurre una deduzione fiscale per i depositi a risparmio per l'alloggio. L'iniziativa prevede che le persone domiciliate in Svizzera possano dedurre dal reddito imponibile depositi a risparmio fino a un importo annuo di 10 000 franchi, per un periodo massimo di dieci anni. Per i coniugi l'importo massimo deducibile ammonta a 20 000 franchi all'anno. Gli interessi maturati sul conto di deposito a risparmio sono esenti dall'imposta sul reddito per la durata del risparmio. In questo lasso di tempo non viene neppure riscossa l'imposta sulla sostanza sul capitale risparmiato. Il capitale impiegato per acquistare una proprietà abitativa ad uso proprio può essere prelevato esente da imposta.

Contenuto
dell'iniziativa

Se l'iniziativa fosse accettata, la Confederazione e i Cantoni dovrebbero introdurre la deduzione fiscale per il risparmio per l'alloggio.

Il Parlamento non ha espresso nessuna raccomandazione di voto. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

In Svizzera la quota delle abitazioni in proprietà, ossia la percentuale delle abitazioni utilizzate dai proprietari sul totale degli alloggi abitati in permanenza, è aumentata in modo considerevole negli ultimi dieci anni. In base al censimento federale della popolazione, nel 2000 era del 34,6 per cento, mentre oggi si situa attorno al 40 per cento, secondo le stime dell'Ufficio federale delle abitazioni. Nel confronto con i Paesi vicini, la quota delle abitazioni in proprietà rimane comunque modesta. Fra i Cantoni sussistono però grandi differenze: infatti, nei Cantoni urbani come Basilea Città e Ginevra la percentuale si mantiene al di sotto del 20 per cento, mentre in taluni Cantoni rurali supera il 50 per cento, ossia un tasso paragonabile a quelli che si registrano in Germania, Francia e Austria.

Proprietà
dell'alloggio
in Svizzera

In Svizzera chiunque intenda acquistare la propria abitazione può beneficiare già oggi di agevolazioni fiscali: prima del pensionamento è possibile prelevare a tariffe fiscali favorevoli i fondi previdenziali del secondo pilastro e del pilastro 3a. Secondo l'Ufficio federale delle abitazioni, dal 1995 l'importo complessivo dei prelievi anticipati dal secondo pilastro ammonta a circa 36 miliardi di franchi (stato: fine 2010).

Agevolazioni
attuali

L'iniziativa propone uno strumento supplementare per facilitare ai locatari l'acquisto di una casa o di un appartamento. Le persone domiciliate in Svizzera che desiderano acquistare per la prima volta una proprietà abitativa destinata in modo

Richieste
dell'iniziativa

permanente ad uso proprio potranno dedurre dal reddito imponibile depositi a risparmio fino a un importo annuo di 10 000 franchi, per un periodo massimo di dieci anni. Per i coniugi l'importo massimo previsto è di 20 000 franchi all'anno. Inoltre, gli interessi maturati sul conto di risparmio per l'alloggio sarebbero esenti dall'imposta sul reddito per la durata del risparmio. In questo lasso di tempo non verrebbe neppure riscossa l'imposta sulla sostanza sul capitale risparmiato. Se quest'ultimo viene impiegato per acquistare una proprietà abitativa ad uso proprio, può essere prelevato esente da imposta. Se l'iniziativa fosse accettata, queste disposizioni dovrebbero essere applicate dalla Confederazione e dai Cantoni.

L'iniziativa non indica entro quanto tempo dal termine del periodo di risparmio decennale il capitale risparmiato per l'alloggio debba essere impiegato per acquistare una proprietà abitativa ad uso proprio. Non viene indicato neppure come debba essere effettuato il recupero d'imposta sul capitale risparmiato per l'alloggio impiegato per altri scopi. Questi aspetti dovrebbero quindi ancora essere disciplinati a livello di legge.

Se l'iniziativa fosse accettata, Confederazione, Cantoni e Comuni dovrebbero far fronte a minori entrate dall'imposta sul reddito. Tale riduzione è tuttavia difficile da quantificare. Secondo le stime attuali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, le perdite fiscali ammonterebbero a circa 70 milioni di franchi per l'imposta federale diretta e a circa 275 milioni di franchi per le imposte cantonali e comunali. Queste stime si basano su una proiezione dei dati più recenti del Cantone di Basilea Campagna (anno fiscale 2009), che è l'unico a riconoscere una deduzione del risparmio per l'alloggio e che in questo campo vanta un'esperienza ultraventennaria.

Il recupero
d'imposta non è
regolamentato

Minori entrate per
Confederazione,
Cantoni e Comuni

nale. Per i Cantoni e i Comuni, a questa diminuzione del gettito fiscale si aggiungerebbero anche minori entrate dall'imposta sulla sostanza.

Le stime dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sulle minori entrate dalle imposte sul reddito comportano grandi incognite. Esse si basano infatti sui dati di un unico Cantone, che possono essere applicati agli altri Cantoni solo con determinate riserve. Infatti, non vengono considerate le differenze strutturali tra Cantoni, ad esempio se un Cantone ha carattere urbano o rurale oppure se dispone o meno di estese aree edificabili. Inoltre, non si sa neppure quanti contribuenti sfrutterebbero la nuova possibilità di deduzione e in quale misura costituirebbero depositi a risparmio per l'alloggio. La decisione dei contribuenti potrebbe dipendere anche dalla regolamentazione del recupero d'imposta sul capitale di risparmio impiegato per altri scopi.

Incertezza
nelle stime



Testo in votazione

Iniziativa popolare

«Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio»

I

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 108a (nuovo) Promozione della proprietà abitativa mediante il risparmio per l'alloggio

¹ La Confederazione e i Cantoni promuovono l'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio mediante il risparmio per l'alloggio.

² A tal fine tengono conto dei seguenti principi:

- a. per il primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa per uso proprio permanente in Svizzera ogni contribuente domiciliato in Svizzera può dedurre dal reddito imponibile risparmi per un importo massimo di 10 000 franchi all'anno. I coniugi tassati congiuntamente possono far valere detta deduzione singolarmente. La Confederazione adegua periodicamente l'importo massimo al rincaro. La deduzione può essere fatta valere al massimo per dieci anni;
- b. per la durata del risparmio per l'alloggio il capitale di risparmio e i relativi interessi sono esentati dall'imposta sulla sostanza e dall'imposta sul reddito;
- c. alla scadenza della durata massima del risparmio per l'alloggio soltanto la tassazione dell'importo impiegato per l'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio permanente è differita.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 197 n. 8 (nuovo)*²

8. Disposizione transitoria dell'art. 108a (Promozione della proprietà abitativa mediante il risparmio per l'alloggio)

La Confederazione e i Cantoni introducono il risparmio per l'alloggio al più tardi cinque anni dopo l'accettazione dell'articolo 108a da parte del Popolo e dei Cantoni. Se alla scadenza di questo termine le corrispondenti disposizioni legali non sono ancora entrate in vigore, l'articolo 108a è applicabile direttamente.

¹ RS 101

² Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

Gli argomenti del Comitato d'iniziativa

Realizzare il sogno di essere proprietari di un'abitazione

La proprietà di un'abitazione è un desiderio diffuso nella popolazione svizzera. Anche la Costituzione federale prevede tra i suoi obiettivi la promozione dell'acquisto in proprietà di case e appartamenti. Ciononostante la quota di abitazioni in proprietà in Svizzera, pari a ca. il 39%, è molto bassa rispetto ai nostri Paesi vicini: in Germania è ca. del 43%, in Francia del 56%, in Austria del 58% e in Italia del 73%.

Un'opportunità per famiglie giovani e inquilini

L'iniziativa popolare dell'APF-HEV Svizzera, «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio», permette alle famiglie giovani e agli inquilini di dedurre fiscalmente i depositi a risparmio per il primo acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio.

Sì al rafforzamento del ceto medio

Il risparmio per l'alloggio va a vantaggio soprattutto dei redditi medi. L'esperienza del Cantone di Basilea Campagna, l'unico che offra attualmente questa possibilità, mostra che l'80% delle persone che se ne avvalgono hanno un reddito imponibile annuo inferiore ai 100 000 franchi. Per i ricchi invece il risparmio per l'alloggio permette soltanto in misura molto limitata di ridurre il carico fiscale.

Distinguere la promozione della proprietà di abitazioni dalla previdenza professionale

La possibilità prevista oggi di ricorrere al prelievo anticipato degli averi di previdenza per acquistare un'abitazione ad uso proprio non è una vera misura di promozione. Infatti chi fa uso di questa possibilità spesso non reintegra nella previdenza i soldi prelevati, per cui subisce una riduzione delle prestazioni previdenziali. Inoltre il prelievo anticipato è imponibile. La previdenza di vecchiaia e la promozione della proprietà di abitazioni sono due obiettivi della Costituzione indipendenti tra di loro. Accanto alla possibilità del prelievo anticipato occorre una promozione della proprietà che non vada a spese della previdenza.

Una misura efficiente e di basso costo

Il risparmio per l'alloggio procura lavoro alle nostre PMI e all'industria locale, creando così posti di lavoro in Svizzera e quindi anche nuove entrate fiscali. Il risparmio per l'alloggio è una misura di basso costo che permette allo Stato di promuovere in modo efficace la proprietà di abitazioni. Le deduzioni sono di ragionevole entità e di semplice attuazione.

Ulteriori informazioni: www.risparmio-alloggio-SI.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

La Confederazione e i Cantoni promuovono già oggi l'acquisto della proprietà abitativa ad uso proprio. L'iniziativa sfavorisce le persone con un reddito basso o medio, per le quali i vantaggi derivanti da questo ulteriore privilegio fiscale saranno scarsi o addirittura inesistenti. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Chi ha un reddito basso non è in grado di costituire un deposito a risparmio che gli permetta di accumulare il capitale proprio necessario ad acquistare un'abitazione. Le persone che dispongono di un reddito elevato, invece, sono in grado di acquistare una proprietà abitativa ad uso proprio anche senza il risparmio per l'alloggio. Tutti coloro che non dispongono della capacità economica sufficiente per costituire un risparmio per l'alloggio saranno dunque svantaggiati. Secondo quanto emerge dai rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica, un'economia domestica con un reddito annuo lordo di 93 096 franchi è in grado di risparmiare mediamente solo 5688 franchi all'anno¹. In sostanza, gran parte della popolazione non può trarre alcun vantaggio o quasi da queste ulteriori agevolazioni fiscali.

Ampie fasce della popolazione sarebbero escluse

Il Consiglio federale ritiene che gli strumenti attuali di promozione della proprietà abitativa siano sufficienti. I locatari hanno infatti già la possibilità di prelevare anticipatamente i fondi previdenziali del secondo pilastro e del pilastro 3a a un'aliquota fiscale vantaggiosa e di utilizzarli per l'acquisto di un'abitazione. Non vi è dunque alcuna necessità di adottare ulteriori misure di promozione.

Non sono necessarie ulteriori misure

¹ Indagine sul budget delle economie domestiche 2006–2008, Ufficio federale di statistica, Tabella «Revenus et dépenses des ménages selon les classes de revenu» (tabella disponibile solo in francese e tedesco).

Un'eventuale accettazione dell'iniziativa rischierebbe di avere ripercussioni economiche negative. Finché l'offerta di abitazioni in proprietà non riuscirà a far fronte all'aumento della domanda, è prevedibile un rincaro dei prezzi degli immobili. Una parte del capitale risparmiato per l'alloggio potrebbe pertanto essere assorbito dai prezzi più alti. Inoltre, le risorse finanziarie collegate al risparmio per l'alloggio non sarebbero più disponibili per altri investimenti o beni di consumo. Dal canto loro, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni dovrebbero far fronte a ingenti perdite fiscali.

Ripercussioni
negative

L'applicazione dell'iniziativa comporterebbe per le autorità fiscali un aumento dei compiti di controllo. Oltre a verificare che le condizioni relative al risparmio per l'alloggio siano soddisfatte, dovrebbero controllare che il capitale risparmiato sia effettivamente impiegato per l'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio. L'iniziativa è quindi in contraddizione con l'obiettivo di semplificare il sistema tributario.

Più burocrazia

L'iniziativa non indica in che modo debba essere disciplinato il recupero d'imposta sul capitale risparmiato per l'alloggio ma impiegato per altri scopi. Il risparmio per l'alloggio potrebbe procurare vantaggi fiscali a seconda di come viene impostato a livello di legge il recupero d'imposta. Se, nonostante il recupero d'imposta, si conseguisse un risparmio d'imposta, il risparmio per l'alloggio impiegato per altri scopi potrebbe essere utilizzato come scappatoia fiscale.

Il risparmio per
l'alloggio, una
scappatoia fiscale?

Il Parlamento non ha espresso nessuna raccomandazione di voto.

Iniziativa popolare

«Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 139 voti contro 56 e un'astensione, il Consiglio degli Stati con 36 voti contro 6 e un'astensione.

L'essenziale in breve

Nel sistema svizzero di democrazia diretta la Costituzione federale prevede quanto segue in materia di trattati internazionali:

Contesto

- sottostanno a *referendum obbligatorio* i trattati internazionali che prevedono l'adesione della Svizzera a una comunità sopranazionale, per esempio l'UE, o a un'organizzazione di sicurezza collettiva, per esempio la NATO; Popolo e Cantoni sono dunque imperativamente chiamati a pronunciarsi su questi trattati;
- sottostanno a *referendum facoltativo* i trattati di durata indeterminata e indenunciabili e i trattati che comprendono disposizioni importanti quanto una legge o che comportano l'emanazione di una nuova legge; su questi trattati si vota se almeno 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni chiedono una votazione popolare mediante referendum;
- gli altri trattati internazionali *non sottostanno a referendum*; la loro conclusione è decisa dal Parlamento o dal Consiglio federale, da un dipartimento o da un ufficio federale.

L'iniziativa vuole estendere il referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali. Il referendum obbligatorio si applicherebbe in particolare anche ai trattati che impongono alla Svizzera di recepire automaticamente norme di diritto o che comportano spese superiori a un certo importo.

Contenuto dell'iniziativa

Il Consiglio federale e il Parlamento propongono di respingere l'iniziativa. L'attuale sistema di democrazia diretta in materia di trattati internazionali funziona bene ed è inutile estendere il referendum obbligatorio. La rapida attuazione dei trattati internazionali che riscuotono ampio consenso contribuisce alla credibilità della Svizzera come partner internazionale e assicura condizioni quadro favorevoli all'economia svizzera.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

I trattati internazionali sono accordi conclusi con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale come l'UE o l'ONU. I trattati internazionali sono uno strumento importante per difendere gli interessi della Svizzera nei confronti di altri Paesi. È possibile disciplinare quasi ogni tema in un trattato internazionale: il rispetto dei diritti dell'uomo o la lotta alla corruzione, ma anche il traffico postale internazionale o la navigazione sul Reno.

Che cosa sono
i trattati
internazionali?

Nell'attività politica i trattati internazionali sono all'ordine del giorno: la Svizzera ne conclude circa 500 all'anno. La maggior parte è di portata limitata e dunque il Consiglio federale e l'Amministrazione federale possono, come previsto dalla Costituzione federale e dalla legge, stipularli di propria iniziativa. I trattati che disciplinano questioni di una certa importanza – da 20 a 40 all'anno – sono votati dall'Assemblea federale. Di questi ultimi, circa 20 sono sottoposti dal Parlamento a referendum facoltativo, sia perché di durata indeterminata e indenunciabili, sia perché comprendono disposizioni importanti quanto una legge, sia perché comportano l'adesione della Svizzera a un'organizzazione internazionale.

Chi è competente
in materia di trattati
internazionali?

L'iniziativa chiede di sottoporre obbligatoriamente quattro tipi di trattati internazionali al voto popolare. Questi trattati sarebbero dunque conclusi soltanto se approvati dalla maggioranza del Popolo e dei Cantoni. Sarebbero sottoposti a referendum obbligatorio i trattati che:

- fissano norme uniformi per tre o più Stati in settori importanti (la cosiddetta unificazione multilaterale del diritto);
- impegnano la Svizzera a recepire automaticamente in futuro norme di diritto estere;
- esigono l'assoggettamento della Svizzera a un tribunale internazionale;
- comportano nuove spese uniche di oltre un miliardo di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 100 milioni di franchi l'anno.

Per i primi tre tipi l'iniziativa prevede il referendum obbligatorio soltanto se il trattato riguarda un «settore importante». Non fissa però alcun criterio per definire che cosa s'intenda per «settore importante». Oltre a esaminare il contenuto del trattato, il Consiglio federale e il Parlamento dovrebbero quindi discutere ogni volta per stabilire se la materia disciplinata è importante o no. Finora la Svizzera non ha mai seguito una simile procedura. Oggi il Parlamento non è tenuto a pronunciarsi sull'importanza della materia disciplinata da un accordo.

Una discussione
difficile

Accettare l'iniziativa significherebbe aumentare il numero di votazioni popolari. Il Popolo e i Cantoni sarebbero chiamati a pronunciarsi anche su trattati che sotto il profilo politico riscuotono ampio consenso.

Più spesso
alle urne

Il Consiglio federale aveva inizialmente proposto di opporre all'iniziativa un controprogetto diretto che avrebbe sancito nella Costituzione federale la prassi attuale. Il Parlamento ha deciso di non entrare in materia su questo controprogetto.

Posizione iniziale
del Consiglio
federale



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)»

del 23 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)», depositata l'11 agosto 2009²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 2010³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare dell'11 agosto 2009 «Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 140 cpv. 1 lett. d (nuova)

¹ Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:

- d. i trattati internazionali che:
 - 1. determinano un'unificazione multilaterale del diritto in settori importanti;
 - 2. impegnano la Svizzera a trasporre future disposizioni contenenti norme di diritto in settori importanti;
 - 3. delegano competenze giurisdizionali in settori importanti a istituzioni estere o internazionali;
 - 4. comportano nuove spese uniche di oltre 1 miliardo di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 100 milioni di franchi.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2009 5255

³ FF 2010 6131

Gli argomenti del Comitato d'iniziativa

Per più democrazia in politica estera!

«Se non è nell'interesse della Svizzera, allora non se ne fa nulla!». Questa affermazione del consigliere federale e ministro degli esteri Didier Burkhalter è in linea con le convinzioni dell'Azione per una Svizzera neutrale e indipendente (ASNI). Ed è sulla base di tali convinzioni che l'ASNI ha presentato l'iniziativa «Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)».

Il messaggio del 1° ottobre 2010 recita: «il Consiglio federale riconosce la necessità di migliorare i diritti di partecipazione del Sovrano all'impostazione della politica estera». Quindi, se il parere del Popolo conta, perché i trattati internazionali, e i costi che questi generano, non dovrebbero essere sottoposti al suo parere come avviene in altri casi (mediante referendum obbligatorio; maggioranza dei Cantoni)?

Pensiamo allo SEE: in base a una prima valutazione del Consiglio federale non vi erano motivi che imponevano necessariamente una votazione popolare obbligatoria. Poi però approvò il ricorso alle urne, perché ritenne che «motivi oggettivi o politici» giustificassero nondimeno un voto popolare. E il 6 dicembre 1992 Popolo e Cantoni impedirono di compiere il primo passo verso l'integrazione nell'UE e la partecipazione allo sfacelo dell'UE/dell'euro.

Da allora la Svizzera è confrontata con nuove rivendicazioni: dovrebbe sottomettersi alla giurisdizione europea, sottoporre al voto popolare soltanto iniziative che non sono in contrasto con il diritto internazionale e contribuire finanziariamente su scala mondiale, senza però avere voce in capitolo a casa propria...

L'iniziativa dell'ASNI mira a ripristinare la gerarchia dei poteri in Svizzera: prima il Popolo (Sovrano), quindi l'Assemblea federale e al terzo posto il Consiglio federale. Con un sì a questa iniziativa rafforzeremo la credibilità della nostra politica estera. Soltanto chi sa di avere il sostegno del Popolo può agire nell'interesse della Svizzera!

Per maggiori informazioni: www.accordi-internazionali.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Gli strumenti di democrazia diretta in materia di trattati internazionali funzionano bene. Il Popolo può votare sui trattati importanti e le sue possibilità di partecipazione sono state estese nel 2003. Poiché i diritti popolari si esercitano già pienamente, il Consiglio federale respinge l'iniziativa. Essa complicherebbe inutilmente la cooperazione internazionale e potrebbe avere conseguenze negative per la Svizzera e la sua economia. Inoltre, chiamare alle urne obbligatoriamente la popolazione anche su questioni che non sollevano alcuna opposizione non è ragionevole. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Il Popolo svizzero dispone in materia di politica estera di diritti di partecipazione unici al mondo. Se un trattato prevede riforme con importanti conseguenze per il futuro del Paese – in particolare l'adesione a un'organizzazione di sicurezza collettiva come la NATO o l'adesione a una comunità sopranazionale come l'UE – è obbligatoria una votazione popolare. In tal caso è richiesta la maggioranza del Popolo e dei Cantoni. I trattati di adesione a un'organizzazione internazionale o che incidono direttamente sui diritti e doveri della popolazione del nostro Paese sono sottoposti al voto del Popolo se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta. La Costituzione federale riconosce dunque già oggi i diritti di partecipazione del Popolo per la conclusione di tutti i trattati importanti.

Un sistema di diritti popolari unico

L'iniziativa mette in discussione un sistema equilibrato e collaudato. I diritti di partecipazione a disposizione del Popolo, ulteriormente estesi nel 2003, consentono di votare su tutti i trattati importanti per la Svizzera. La situazione resterà così anche con l'accettazione dell'iniziativa. Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che non vi sia alcuna ragione di applicare ai trattati internazionali disposizioni di democrazia diverse rispetto a quelle vigenti nel diritto nazionale. Se l'ini-

Procedure inutili

ziativa fosse accolta, si dovrebbe obbligatoriamente votare anche su trattati internazionali che riscuotono ampio consenso: ne conseguirebbero procedure inutili e costose. Il Popolo non deve votare sul maggior numero possibile di trattati, bensì su quelli importanti. I trattati che invece non hanno grandi conseguenze per la Svizzera devono poter essere conclusi dal Consiglio federale o dal Parlamento.

L'accettazione dell'iniziativa avrebbe effetti indesiderati anche per la piazza economica e finanziaria della Svizzera. La nostra economia consegue la metà dei suoi profitti all'estero e ha pertanto bisogno di relazioni internazionali stabili e affidabili. Una fitta rete di trattati internazionali, come gli accordi di libero scambio, le convenzioni di doppia imposizione o le convenzioni per la protezione degli investimenti, garantisce oggi buone condizioni quadro per l'economia e i posti di lavoro in Svizzera. L'accettazione dell'iniziativa complicherebbe inutilmente la cooperazione internazionale e limiterebbe di conseguenza la nostra capacità d'azione in politica estera.

L'iniziativa promette infine di rafforzare i diritti popolari in materia di politica estera. Se accolta, però, per un maggior numero di trattati internazionali si renderebbe necessaria la maggioranza dei Cantoni, oltre a quella del Popolo.

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

I rischi per
l'economia

Necessaria più
spesso la maggio-
ranza dei Cantoni

Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Managed Care)

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modifica del 30 settembre 2011 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (**Managed Care**)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica di legge.

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 133 voti contro 46 e 17 astensioni, il Consiglio degli Stati con 28 voti contro 6 e 10 astensioni.

L'essenziale in breve

Le persone che vivono in Svizzera devono stipulare un'assicurazione malattie. Per adempiere tale obbligo possono scegliere tra diversi modelli assicurativi. L'ammontare dei premi varia secondo il modello scelto.

Contesto

La modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) definisce i criteri che deve soddisfare il modello di cure integrate, denominato anche «Managed Care». Questo modello prevede il raggruppamento di professionisti del settore medico nell'ambito di reti di cure integrate che offrono agli assicurati un'assistenza coordinata e completa.

Regolamentazione prevista

Contro la modifica della legge è stato chiesto il referendum. I suoi autori ritengono che gli assicurati non potranno più scegliere liberamente il medico o l'ospedale e che dovranno sostenere maggiori costi.

Motivi del referendum

Il Consiglio federale e il Parlamento sono convinti che le reti di cure integrate rafforzeranno il nostro sistema sanitario. Essi ritengono che queste reti contribuiranno a migliorare la qualità delle cure mediche e ad arginare la crescita dei costi nel settore dell'assicurazione malattie.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Il modello delle cure integrate (Managed Care) è una forma particolare d'assicurazione. L'assicurato che opta per questo modello accetta di ricorrere a un'unica rete di cure integrate di sua scelta per ricevere le prestazioni mediche di cui ha bisogno. In cambio, la sua aliquota percentuale non aumenta e l'assicuratore (ossia la cassa malati) può offrirgli riduzioni di premi o rimborsi, oppure rinunciare del tutto o in parte a riscuotere una partecipazione ai costi.

Il modello assicurativo

Una rete di cure integrate è un insieme di fornitori di prestazioni che si raggruppano allo scopo di coordinare le cure mediche durante l'intero trattamento. Per fornitori di prestazioni si intendono in particolare i medici, i farmacisti, gli ospedali, le case di cura e le levatrici.

Rete di cure integrate

La rete di cure integrate stipula con l'assicuratore un contratto che precisa le modalità con cui sarà garantita la qualità delle prestazioni e come queste saranno remunerate. Il contratto stabilisce inoltre in che misura la rete di cure integrate assumerà la responsabilità finanziaria delle cure mediche (corresponsabilità budgetaria). Le reti di cure sono indipendenti e non possono quindi essere gestite da un assicuratore.

Rapporto tra la rete e l'assicuratore

L'assicurato che opta per una rete di cure è seguito durante l'intero trattamento, anche se deve consultare diversi medici o altri fornitori di prestazioni esterni alla rete. La rete deve garantire l'accesso a tutte le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il progetto dà inoltre la possibilità di prevedere per contratto il rimborso di prestazioni mediche che normalmente non sono coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Rapporto tra la rete
e l'assicurato

L'assicurato che opta per il modello delle cure integrate versa un'aliquota percentuale del 10 per cento fino a un importo massimo di 500 franchi all'anno; l'assicuratore potrà inoltre rinunciare del tutto o in parte a riscuotere una partecipazione ai costi. L'assicurato che non opta per questo modello dovrà versare un'aliquota percentuale del 15 per cento fino a un importo di 1000 franchi.

Partecipazione ai
costi differenziata

Se, durante il periodo transitorio, gli assicurati non dispongono di una rete di cure integrate, l'assicuratore riscuote la stessa aliquota percentuale applicata oggi, ossia il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia fino a un importo di 700 franchi all'anno.

Periodo transitorio

Il progetto di revisione della legge federale sull'assicurazione malattie prevede anche altre modifiche.

Altre modifiche

Il Consiglio federale otterrà la competenza di perfezionare il sistema di compensazione dei rischi tra assicuratori. Questo sistema prevede pagamenti compensativi a favore degli assicuratori che hanno molti assicurati con un rischio di malattia elevato. Attualmente i criteri presi in considerazione per procedere alla compensazione dei rischi sono l'età e il sesso degli assicurati nonché la degenza in un ospedale o in una casa di cura nel corso dell'anno precedente. Il progetto incarica il Consiglio federale di estendere l'elenco di criteri.

– Compensazione dei rischi

Le assicurate non dovranno più partecipare ai costi delle prestazioni fornite durante la gravidanza, il parto e per un certo periodo dopo il parto. In altre parole, anche le donne che presentano complicazioni durante la gravidanza non dovranno più partecipare ai costi delle prestazioni mediche.

– Nessuna partecipazione ai costi in caso di maternità

Gli argomenti dei Comitati referendari

Per la libera scelta del medico! No alla modifica della LAMa!

NO alla soppressione della libera scelta del medico

Chi desidera continuare a scegliere liberamente il proprio medico dovrà pagare il 15% delle spese che superano la franchigia, fino a una concorrenza massima di 1000 franchi all'anno, invece del 10%, fino a 500 franchi. Di fatto, molti assicurati non avranno altra scelta che aderire a una rete di cure integrate (Managed Care).

NO alla soppressione della libera scelta dell'ospedale, della casa di cura e della farmacia

Le reti possono concludere contratti esclusivi con ospedali, case di cura e farmacie. Gli assicurati sono in tal modo privati della libera scelta.

NO alla penalizzazione dei malati cronici

Le persone affette da malattie croniche sono in cura per anni presso i loro medici di fiducia. Questo garantisce cure di qualità e risparmi. Se i loro medici curanti non appartengono alla stessa rete, i malati cronici sono costretti a cambiarli.

NO a costosi contratti capestro

Le casse malati possono vincolare gli assicurati alle reti fino a tre anni. Chi desidera cambiare è obbligato a pagare un elevato premio d'uscita.

NO al razionamento e alla medicina a due velocità

Le reti sottostanno alla pressione budgetaria. Questo può condurre a una perdita di qualità poiché vi è il rischio di risparmi nelle cure necessarie. Vi è inoltre la minaccia del razionamento e della medicina a due velocità.

NO alla costrizione

Attualmente tutti i partecipanti (pazienti, medici e casse) possono decidere liberamente se aderire o no a una rete. In tal modo è garantita una sana concorrenza. L'obbligo di fatto di aderire a una rete cambierà radicalmente il nostro sistema sanitario svizzero, performante e di grande qualità.

Per queste ragioni 130 000 aventi diritto di voto hanno lanciato il referendum e vi raccomandano di votare NO.

Gli argomenti del Consiglio federale

L'introduzione del modello delle cure integrate nella legge sull'assicurazione malattie costituisce un'importante innovazione che consente di garantire l'elevata qualità e il finanziamento a lungo termine del nostro sistema sanitario. I pazienti che optano per una rete di cure integrate sono seguiti e sostenuti per l'intera durata del trattamento. Con questo approccio si possono evitare doppioni, errori e malintesi. L'istituzione di reti di cure permette inoltre di rafforzare in modo duraturo la medicina di base. Il Consiglio federale sostiene il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Il Consiglio federale ritiene che una promozione del modello delle cure integrate consentirà di migliorare la qualità dei trattamenti medici. Nell'interesse dei pazienti, è indispensabile che tutte le persone coinvolte in un trattamento lavorino in stretta collaborazione. Colloqui regolari e uno scambio costante di esperienze contribuiscono a migliorare la qualità dei trattamenti. Le reti di cure integrate dispongono così di un sapere medico e di un'esperienza che vanno direttamente a beneficio dei pazienti.

Nelle reti di cure integrate i pazienti sono seguiti per l'intera durata del trattamento. Dopo aver analizzato i loro disturbi, i medici curanti discutono con loro i trattamenti possibili e, se necessario, li indirizzano verso altri specialisti, all'interno o all'esterno della rete. Così facendo si garantisce una visione d'insieme del trattamento, che al giorno d'oggi, visto l'elevato grado di specializzazione della medicina, è particolarmente importante. Inoltre si possono evitare trattamenti inutili. La promozione delle reti di cure integrate contribuisce quindi anche a frenare la crescita dei costi della salute.

La qualità
innanzitutto

Presenza a carico dei
pazienti nel sistema
sanitario

Per i principali operatori del settore delle cure mediche di base – in particolare i medici, i farmacisti, i fisioterapisti, gli ospedali e il personale di cura – le reti di cure integrate costituiscono un’opportunità per esercitare le proprie competenze coordinandole reciprocamente. In questo modo contribuiscono a garantire alla popolazione un’offerta medica sicura e, allo stesso tempo, valorizzano e rendono più attrattiva la loro professione. Il lavoro di squadra svolto nelle reti di cure rispecchia inoltre il modo in cui la maggior parte dei giovani medici e di altri professionisti della salute concepisce la propria professione. All’interno di queste reti è più facile trovare sostituti e organizzare servizi di pronto soccorso e, in definitiva, tutto ciò va a vantaggio dei pazienti.

Migliorare
le cure di base

Un’altra importante modifica prevista dal progetto è quella di conferire al Consiglio federale la competenza di perfezionare la compensazione dei rischi. Il suo scopo è di ridurre ulteriormente l’attrattiva, per gli assicuratori, dei «buoni rischi», ossia degli assicurati che hanno relativamente poche probabilità di ammalarsi. Gli assicuratori saranno così maggiormente incentivati a impegnarsi affinché le persone affette da malattie croniche beneficino di un trattamento di qualità, un aspetto reso ancor più importante dall’invecchiamento della popolazione e dal conseguente aumento del numero di ammalati cronici.

Porre fine alla
caccia ai
«buoni rischi»

Per tutte queste ragioni, il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Managed Care).



Testo in votazione

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Managed Care)

Modifica del 30 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 2004¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 5

⁵ Le casse malati non possono gestire istituti che dispensano cure mediche agli assicurati né avere una partecipazione finanziaria in simili istituti.

Art. 34 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può, nell'ambito di progetti pilota limitati nel tempo, prevedere l'assunzione dei costi delle prestazioni fornite all'estero. Si adopera affinché lo Stato interessato accordi la reciprocità.

Art. 41 cpv. 4

Abrogato

Titolo prima dell'art. 41b

Sezione 2a: Forme particolari d'assicurazione

Art. 41b Principio

¹ L'assicurato può convenire con l'assicuratore di chiedere prestazioni unicamente presso una rete di cure integrate secondo l'articolo 41c con la quale l'assicuratore ha concluso un contratto relativo alla cura e alla gestione della stessa (cure integrate). Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono comunque assicurate.

² Il Consiglio federale può autorizzare l'esercizio di altre forme d'assicurazione non considerate reti di cure integrate, segnatamente quelle secondo cui:

¹ FF 2004 4951

² RS 832.10

- a. l'assicurato assume partecipazioni ai costi superiori a quelle previste nell'articolo 64, beneficiando di una riduzione del premio;
- b. l'ammontare del premio dell'assicurato dipende dall'ottenimento o no di prestazioni durante un determinato periodo;
- c. l'assicurato limita la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi, beneficiando di una riduzione del premio.

Art. 41c Reti di cure integrate

¹ Un gruppo di fornitori di prestazioni raggruppati allo scopo di coordinare le cure mediche costituisce una rete di cure integrate. Nella rete di cure integrate il processo di cura degli assicurati è gestito durante l'intera catena terapeutica. La rete di cure integrate deve garantire l'accesso a tutte le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

² Gli assicuratori concludono con la rete di cure integrate un contratto che disciplina in particolare la collaborazione, lo scambio di dati, la garanzia della qualità e la remunerazione delle prestazioni. L'articolo 46 non è applicabile a questi contratti. In deroga all'articolo 34 capoverso 1, nell'ambito del processo di cura stabilito si possono prevedere prestazioni che vanno oltre le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

³ La rete di cure integrate sceglie per la sua organizzazione una forma giuridica che garantisca l'adempimento degli impegni assunti nel contratto con gli assicuratori.

⁴ I fornitori di prestazioni raggruppati in una rete di cure integrate assumono, nella misura stabilita contrattualmente, la responsabilità finanziaria delle cure mediche fornite agli assicurati (corresponsabilità budgetaria).

⁵ Il Consiglio federale può stabilire i criteri di qualità necessari delle reti di cure integrate e la portata della corresponsabilità budgetaria.

Art. 41d Durata del rapporto d'assicurazione

¹ Per le forme particolari d'assicurazione di cui all'articolo 41b per le quali accorda una riduzione dei premi l'assicuratore può prevedere, oltre alla durata di un anno, anche una durata fino a tre anni del rapporto d'assicurazione. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.

² L'assicurato che opta per una forma particolare d'assicurazione la cui durata è prolungata conformemente al capoverso 1 può cambiare assicuratore, ma non la forma d'assicurazione, prima della scadenza di tale durata:

- a. in caso di modifiche rilevanti delle condizioni d'assicurazione;
- b. in caso di aumento del premio superiore all'aumento medio dei premi nel Cantone.

³ Dietro pagamento del premio di uscita convenuto contrattualmente, l'assicurato può cambiare sia l'assicuratore sia la forma d'assicurazione prima della scadenza



della durata di cui al capoverso 1. Al momento della conclusione del contratto l'assicuratore concorda con l'assicurato le modalità di uscita; è fatto salvo l'articolo 7.

Art. 57 cpv. 9

⁹ Gli assicuratori possono concordare contrattualmente con i fornitori di prestazioni raggruppati in reti di cure integrate secondo l'articolo 41c di trasferire loro i compiti e le competenze dei medici di fiducia.

Art. 62 cpv. 1, 2 e 2^{bis}, primo periodo

¹ L'assicuratore può ridurre i premi degli assicurati che optano per una rete di cure integrate secondo l'articolo 41c o prevedere rimborsi.

² *Abrogato*

^{2bis} La partecipazione ai costi e la perdita delle riduzioni di premio in caso di forme particolari d'assicurazione di cui all'articolo 41b capoverso 2 non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. ...

Art. 64 cpv. 2 lett. b e c, 2^{bis}, 3, 3^{bis}, 6 lett. c e d nonché 7

² La partecipazione ai costi comprende:

- b. il 15 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale); è fatta salva la lettera c;
- c. il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) per le prestazioni fornite o prescritte nell'ambito di una rete di cure integrate secondo l'articolo 41c.

^{2bis} Gli assicuratori possono rinunciare in tutto o in parte a riscuotere la partecipazione ai costi per le prestazioni fornite o prescritte nell'ambito di una rete di cure integrate secondo l'articolo 41c.

³ Il Consiglio federale stabilisce la franchigia. L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale ammonta a 1000 franchi. Per gli assicurati che hanno optato per una rete di cure integrate secondo l'articolo 41c, l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale ammonta a 500 franchi.

^{3bis} Il Consiglio federale può adeguare gli importi annui massimi dell'aliquota percentuale di cui al capoverso 3 all'evoluzione dei costi nel settore dell'assicurazione malattie.

⁶ Il Consiglio federale può:

- c. *abrogata*
- d. ridurre o sopprimere la partecipazione ai costi per singole misure di prevenzione attuate nell'ambito di programmi di prevenzione organizzati su scala nazionale o cantonale.

⁷ L'assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per le seguenti prestazioni:

- a. le prestazioni di cui all'articolo 29 capoverso 2;
- b. le prestazioni di cui all'articolo 25 fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007³ (Compensazione dei rischi)

N. 2 cpv. 2 e 5, secondo periodo

2. Nuova compensazione dei rischi

² I criteri determinanti per valutare il rischio di malattia elevato sono la degenza di oltre tre giorni in un ospedale o in una casa di cura (art. 39) nel corso dell'anno precedente e la morbilità degli assicurati determinata in base a indicatori appropriati.

⁵ ... Precisa la nozione di degenze in un ospedale o in una casa di cura determinanti per la compensazione dei rischi, designa le eccezioni e stabilisce altri indicatori di morbilità.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2011 (Managed Care)

¹ L'attuazione dell'articolo 64 capoversi 2 lettere b e c e 3 avviene entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2011. Se in determinati Cantoni vi è un'offerta di una o più reti di cure integrate secondo l'articolo 41c prima di questo termine, il Consiglio federale decide, dopo aver sentito i Cantoni, che in questi Cantoni la partecipazione ai costi degli assicurati è retta dall'articolo 64 capoversi 2 lettere b e c e 3.

² Durante la fase d'introduzione triennale il Consiglio federale svolge, in collaborazione con gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e i Cantoni, una valutazione dell'esecuzione e degli effetti della modifica del 30 settembre 2011. Se la modifica non ha portato a un'offerta capillare di reti di cure integrate, il Consiglio federale propone altre misure al Parlamento. Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni, ma al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2011, il Consiglio federale può obbligare gli assicuratori a offrire ai loro assicurati, da soli o in collaborazione con uno o più assicuratori, una o più forme particolari d'assicurazione che comprendano le prestazioni di reti di cure integrate secondo l'articolo 41c. Il Consiglio federale può sospendere l'attuazione dell'articolo 64 capoversi 2 lettere b e c e 3 nei Cantoni in cui la misura non è ancora applicabile. In questi Cantoni si applica un'aliquota percentuale del 10 per cento e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale ammonta a 700 franchi.

³ L'attuazione dell'articolo 64 capoverso 3^{bis} avviene per la prima volta tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2011.

⁴ Gli istituti e le partecipazioni di casse malati di cui all'articolo 12 capoverso 5 esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2011 possono sussistere per un periodo massimo di cinque anni.

³ RU 2009 4755



IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 17 giugno 2012:

- Il Parlamento non formula nessuna raccomandazione riguardo all'iniziativa «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio».
- No all'iniziativa popolare «Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)»
- Sì alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Managed Care)

Chiusura redazionale:
2 marzo 2012

Per maggiori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch